

«Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016*

di **Alessia Fusco** - *Dottore di ricerca in “Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali”, Doctor Europaeus nell’Università di degli Studi di Genova; Cultrice di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Torino*

ABSTRACT: In Italy, the choice to give a child his/her father’s last name was ruled by a tradition which was the base of a series of legal provisions. By its judgment n. 286/2016, the Italian Constitutional Court examines the *vexata quaestio* on the father’s surname and annuls the rule on the automatism of the attribution of the last name.

This comment is mainly focused on the object of the constitutional review: its peculiar features are shown and analyzed. Particular attention is also devoted to the only parameter that the Court does not use in its judgment – *i.e.* article 117, first paragraph, of the Constitution of Italian Republic – and on the reasons and the effects of this choice.

At the end, some perspectives *de jure condendo* are examined, taking into account what the Court suggests in its judgment on the need of the legislator’s action in regulating the attribution of the last name.

SOMMARIO: 1. La questione sul cognome ha bussato ancora alla porta della Corte...ed è stata finalmente accolta. – 2. L’oggetto di una questione di legittimità costituzionale sull’attribuzione del cognome paterno... senza nome? – 3. Il parametro *ex art. 117, I co. Cost.*: il “grande escluso”. – 4. Quali possibili soluzioni *de jure condendo*?

1. La questione sul cognome ha bussato ancora alla porta della Corte... ed è stata finalmente accolta

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

La vicenda del cognome paterno, di cui la sentenza n. 286 dello scorso anno della Corte costituzionale rappresenta solo l'ultima puntata – ricca di colpi di scena ma anche di cocenti delusioni – di una *soap opera* ancora in corso di registrazione, ben si inquadra in una concezione storico-reale del fenomeno giuridico. Quando «la società e la storia bussano alla porta del giurista, egli non può fingersi sordo, o tentare di abituarsi al rumore, per non subirne più la molestia»¹, scriveva Pugliatti; e così il giurista principe di questi tempi – ossia il giudice e, nella fattispecie, il giudice delle leggi – dopo aver finto la sordità nei precedenti casi proprio in tema di attribuzione della denominazione cognominale sottoposti al suo esame², stavolta si è deciso ad aprire la porta, scopercchiando così un “vaso di Pandora”, nei termini che saranno considerati in queste brevi riflessioni.

«Segno principe dell'identità personale»³, anche il cognome non ha resistito ai mutamenti sociali di portata epocale occorsi negli ultimi decenni e anch'esso ha bussato alla porta della Corte costituzionale. Con la sent. n. 286 dello scorso anno, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile da una serie di disposizioni contenute in fonti di rango primario e secondario, che attribuisce in automatico al figlio il solo cognome paterno. La dichiarazione di illegittimità riguarda appunto la parte della norma che esclude che i genitori possano esprimere di comune accordo la volontà di attribuire anche la denominazione cognominale materna, in aggiunta a quella paterna. Molti sono i profili di interesse della pronuncia in oggetto, su cui la dottrina si è già soffermata con dovizia di considerazioni⁴. Stante la pleora di valutazioni già svolte, l'*actio finium regundorum*, che qui preliminarmente si compie per individuare i profili di interesse su cui ci si intende soffermare, individua due punti focali dell'indagine: l'oggetto e il parametro “grande escluso” della questione di legittimità costituzionale (d'ora in poi: q. l. c.) pervenuta al vaglio della Corte.

2. L'oggetto di una questione di legittimità costituzionale sull'attribuzione del cognome paterno... senza nome?

¹ S. PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, in ID., *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano 1978, 89.

² Da ultimo, C. cost. sent. n. 61 del 2006.

³ Così E. SPAGNESI, *I cognomi italiani: un profilo giuridico*, in AA.VV., *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, a cura di A. Addobbati, R. Bizzocchi, G. Salinero, Pisa University Press, Pisa 2012, 154. Dello stesso A., sul punto, si veda senz'altro *Nome (storia)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Giuffrè, Milano 1978, 290 ss.

⁴ Cfr. S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in questa *Rivista*, 2/2017 e C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a C. cost. sent. n. 286/2016)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2/2017. Pur nel contesto di una riflessione dai contorni più estesi, la pronuncia in oggetto è presa in considerazione da A. RUGGERI, *Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse del minore*, in *Diritti comparati*, 1/2017 e ID., *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, in questa *Rivista*, 2/2017.

Il giudizio principale origina dal rigetto, opposto dall'ufficiale dello stato civile, alla richiesta di due coniugi genovesi di attribuire al proprio figlio il cognome materno, oltre a quello paterno. La richiesta era avvalorata dalla circostanza che il soggetto, titolare di doppia cittadinanza – italiana e brasiliana – soffriva una menomazione identitaria data dal fatto che in Italia poteva essere contraddistinto col solo cognome paterno, contrariamente a quanto dispone l'altro ordinamento di riferimento, che contempla l'uso del cognome materno unitamente a quello paterno⁵.

L'attribuzione della denominazione cognominale paterna nel nostro ordinamento rinviene il suo fondamento in una tradizione: una tradizione⁶ “mitica”, che porta con sé una visione altrettanto “mitica” del modello familiare⁷. Si tratta di una tradizione giuridica di matrice squisitamente romanistica, integralmente strutturata sull'*agnatio*: il *pater familias* era la figura titolare di diritti intorno alla quale prendevano forma i rapporti giuridici all'interno della *familia*.

Nel segno di una tradizione imperitura (o, almeno, tale era sempre stata ritenuta), nell'ordinamento non si è mai avvertita la necessità di regolare in modo certo una consuetudine che era lungi dal poter essere messa in discussione. La norma in questione, semmai, sottende al disegno normativo del nostro legislatore con riferimento a una serie eterogenea di situazioni regolate: le informa, le attraversa tutte, si impone senza bisogno di essere *posita ad hoc* nell'ordinamento.

Sul piano dell'analisi operata con le lenti della giustizia costituzionale, ciò fa sì che l'oggetto della q. l. c. si atteggi in modo del tutto peculiare. Se il *nomen* degli atti sottoponibili a giudizio di legittimità costituzionale è quello delle «leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni», ex art. 134 Cost., l'oggetto della q. l. c. sollevata dalla Corte d'Appello di Genova appare in qualche modo privo di un *nomen* specifico. L'attribuzione automatica del cognome paterno, come detto, risultava priva di una disposizione *ad hoc*: l'oggetto del giudizio era individuato pertanto in «una norma desumibile» da una serie di disposizioni, alcune contenute in fonti che non sarebbero *ex se* idonee a costituire l'oggetto di una q. l. c.⁸. Così sarebbe, infatti, qualora la fonte regolamentare richiamata – il d.p.r. 396/2000 – sola costituisse l'oggetto e non lo *integrasse*, richiamata insieme con le altre fonti. Eppure, proprio un oggetto così peculiare, privo di definizione normativa autonoma, è costruito nell'ordinamento da un coacervo di fonti, comprese quelle di

⁵ Nel reclamo, i genitori di V. avevano rilevato come il diritto all'identità personale del proprio figlio non potesse atteggiarsi in modo diverso nei due Paesi e come la tutela dello stesso dovesse essere unica.

⁶ Ci si riferisce a quella consuetudine che, come ricordato in AA. VV., *L'invenzione della tradizione*, a cura di E. J. Hobsbawm, T. Ranger, Einaudi, Torino 2002, in contrapposizione alla tradizione inventata, «svolge la duplice funzione di motore e di volano. Non esclude a priori l'innovazione o il cambiamento, anche se è evidente che l'esigenza di farli apparire compatibili, o persino identici, rispetto al precedente, costituisce un pesante limite. La sua funzione consiste nel garantire a un qualsiasi cambiamento desiderato (ovvero alla resistenza opposta all'innovazione) la sanzione del precedente, della continuità sociale e della legge di natura così come esse si esprimono nella storia».

⁷ Sul punto, però, R. BIZZOCCHI, *I cognomi degli Italiani. Una storia lunga 1000 anni*, Laterza, Roma-Bari 2014, ricorda come, nella storia onomastica italiana, si siano registrati esempi di cognomi formati da nomi di donne e tramandati per via femminile. In particolare, spicca fra i tanti l'esempio sardo.

⁸ «il novero delle fonti primarie costituisce un *numerus clausus*, tali essendo unicamente le fonti *direttamente ed esclusivamente* fondate in Costituzione e, *proprio per ciò*, dotate di “valore di legge”, inteso quale attributo processuale delle fonti primarie stesse, consistente nella loro *esclusiva* assoggettabilità al sindacato della Corte costituzionale»: così A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino 2014, 88, riprendendo l'insegnamento di V. CRISAFULLI, *Fonti del diritto (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Giuffrè, Milano 1964.

natura sublegislativa, in una visione del tutto circolare⁹: la legge chiama in causa il regolamento, che la corrobora e la integra¹⁰.

La norma in questione, d'altronde, era già stata “messa a fuoco” dalla Corte in precedenti sue pronunce. Nella sent. n. 61/2006¹¹, la Corte rammenta, anche su indicazione del giudice rimettente, di «aver già avuto occasione di pronunciarsi in ordine a questioni pressoché identiche»¹², il cui oggetto risultava anch'esso pressoché uguale. Le conclusioni della Corte, però, erano state assai diverse. Pur tenendo in debito conto come «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna»¹³, e consapevole di non poter superare il vincolo delle fonti convenzionali – nonostante questo non integrasse alcun parametro della q. l. c. prospettatale – la Consulta ritiene inammissibile la q. l. c., in quanto la decisione richiestale comporterebbe una «operazione manipolativa esorbitante»¹⁴ dai suoi poteri. Anche qualora avesse annullato la norma oggetto della q. l. c. sottopostale, avrebbe lasciato insolute altre situazioni variamente regolabili, prendendo il posto del legislatore.

Come è stato già puntualmente osservato, oggi la Corte ha deciso di decidere nel senso dell'accoglimento della q. l. c., *immutato il quadro normativo e fattuale*¹⁵. Forse, però, qualcosa è cambiato.

3. Il parametro ex art. 117, I co.: il “grande escluso”.

All'inizio di queste brevi riflessioni, si è discusso della sentenza in oggetto come dell'ultima puntata di una *soap opera* ancora in corso di registrazione. Proprio con riferimento ai parametri della q. l. c. su cui la Corte ha fondato la declaratoria di illegittimità, lo spettatore della *soap* si è trovato deluso e, in qualche modo, sconsigliato rispetto agli esiti che la trama svoltasi sino a quel momento aveva lasciato intravedere. Nel ripercorrere le argomentazioni addotte dalla Corte nella

⁹ Non si può non considerare, in questa costruzione, la teoria circolare del diritto elaborata da A. ROSS, *Theorie der Rechtsquellen*, Deuticke, Leipzig-Wien 1929.

¹⁰ Sul punto, è da rammentare quanto diverso fu l'esito di una q.l.c. caratterizzata da un oggetto dal tenore pressoché uguale in C. cost. ord. n. 389 del 2004, sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

¹¹ A commento della decisione, cfr. G. REPETTO, *Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; I. NICOTRA, *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgono il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in www.giurcost.org; A. CIERVO, *Il diritto al doppio cognome del minore*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

¹² Cfr. C. cost. sent. n. 61 del 2006, punto 2.1 del *Cons. in dir.*.

¹³ *Ibidem*, punto 2.2 del *Cons. in dir.*.

¹⁴ *Ibidem*, punto 2.3 del *Cons. in dir.*.

¹⁵ A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 16 (corsivo dell'A.). In nota, l'A. rileva con chiarezza quanto questo punto possa essere dirimente: «invero, solo in presenza di una nuova e diversa rispetto al passato “situazione normativa” si giustifica, a mia opinione, un parimenti nuovo orientamento giurisprudenziale. In difetto di questa condizione, infatti, il verdetto della Consulta si trasmuta in una fonte foriera di incertezze, a un tempo, di diritto costituzionale e di diritti costituzionali, presentandosi col volto arcigno proprio degli atti di pura autorità».

parte motiva, ci si sente avvolti da un'atmosfera di grande *suspense*, che cresce progressivamente man mano che si procede all'esame della violazione degli artt. 2, 3, 29 secondo comma della Carta fondamentale e che si dissolve bruscamente non appena si giunge al parametro cui la Corte assegna la parte del "grande escluso": il limite dell'osservanza degli obblighi internazionali e dei vincoli dell'ordinamento dell'Unione. Proprio con riferimento all'art. 117, I co., infatti, la Corte ricorre alla tecnica dell'assorbimento dei vizi, che trova pieno diritto di cittadinanza in una decisione di accoglimento, contrariamente a una decisione di rigetto, che imporrebbe al nostro giudice di procedere a un vizio per vizio, parametro per parametro¹⁶. Guarda caso, si direbbe.

Nel caso di specie, la violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli dell'ordinamento dell'Unione europea fa leva su un coacervo di fonti che risulta particolarmente variegato e composito: si va dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 nonché alla legge del 2008 con cui l'Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona e a diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'opinabilità della scelta compiuta dalla Corte in sede di valutazione parametrica desta ulteriori riflessioni se si considera che il nostro giudice usa in particolare la pronuncia *Cusan e Fazzo contro Italia* – il "sequel"¹⁷ a Strasburgo della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2006 – per corroborare la sua declaratoria di illegittimità della norma oggetto del giudizio sul punto della violazione del diritto dell'identità personale del minore. Dopo aver richiamato i suoi precedenti, sempre più improntati al «processo di valorizzazione dell'identità personale»¹⁸ – da ultima, la sent. n. 278 del 2013, sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini – la Corte volge lo sguardo a Strasburgo per dare linfa alla sua argomentazione: «In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo» e, in particolare, la sent. *Cusan e Fazzo c. Italia*. Si tratta dunque di un precedente che la Corte sa di non poter tenere in debito conto ma che usa come semplice argomento di giudizio, *ad adiuvandum*, e non come elemento di un parametro autonomo, il 117, I co. Cost., nell'interpretazione data dalla Corte nelle decisioni nn. 348 e 349 del 2007, così come le era stato richiesto dal giudice *a quo*. Va osservato, però, che proprio tale parametro era stato il grimaldello che le parti del giudizio *a quo* avevano usato per far approdare la q. l. c. sul cognome alla Corte. Leggendo il testo dell'ordinanza di rimessione, si apprende che il giudice di prime cure aveva infatti escluso la proposizione della q. l. c. sulla norma relativa al cognome innanzi alla Corte, rifacendosi al *decisum* con cui la Corte, nel 2006, si era pronunciata

¹⁶ Tranne nel caso in cui «l'intreccio tra i motivi di censura sia tale che l'accertamento dell'insussistenza dell'uno valga come accertamento dell'insussistenza dell'altro»: così L. D'ANDREA, *Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità*, in AA. VV., *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, a cura di A. Ruggeri, G. Silvestri, Giuffrè, Milano 2000, 97. Sul tema dell'assorbimento, cfr. lo studio monografico di A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Jovene, Napoli 2013.

¹⁷ La vicenda è ora compiutamente raccontata dalla stessa Alessandra Cusan nel suo *Peripezie di un buon diritto. Breve e veritiero racconto di una protagonista in 12 capitoli*, in AA. VV., *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, a cura di A. Fabbriotti, Jovene, Napoli 2017.

¹⁸ Cfr. punto 3.4.1. del *Cons. in dir.*.

per l'inammissibilità della q. l. c. Le parti, nell'atto di reclamo, avevano infatti lamentato «l'errore del tribunale nell'aver negato l'esistenza della q. l. c. per essere stata già scrutinata dalla Corte costituzionale»¹⁹. Esse avevano rilevato come la sent. n. 61/2006 fosse «antecedente alla più recente giurisprudenza costituzionale sull'art. 117 comma 1 Cost., in forza del quale possono considerarsi "interposte", ai fini del giudizio di incostituzionalità delle norme interne, le norme del panorama normativo internazionale e comunitario, tra l'altro ulteriormente mutato»²⁰ e come, *rebus sic stantibus*, «solo attualmente il giudice ha la possibilità di percorrere la duplice alternativa strada dell'interpretazione della norma sull'applicazione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, anche in caso di concorde difforme volontà dei genitori, in senso costituzionalmente orientato al rispetto dei parametri desumibili dalle norme convenzionali indicate»²¹.

Nonostante, dunque, proprio la portata dell'art. 117, I co., così come interpretato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, abbia convinto il giudice del processo principale a investire la Corte di una q. l. c. su cui questa, anni addietro, già si era espressa, in punto di diritto viene bellamente ignorata, reclusa nell'oblio attraverso la dichiarazione di assorbimento del vizio²². Le considerazioni spese dalla dottrina²³ a riguardo non possono non convincere, purtroppo, nel rilevare come, a scapito di un'apertura verso Strasburgo, la Corte abbia prediletto unicamente, ancora una volta, «la Carta repubblicana, nel primigenio impianto, e la sua Corte»²⁴, mostrandosi «preoccupata di dare eccessiva considerazione alla Convenzione e piuttosto fermamente orientata a porre in primo piano sulla scena la Carta costituzionale, evidenziandone la sufficienza dei disposti e la loro piena idoneità a dare appagamento alla domanda di giustizia rivoltale per voce del giudice *a quo*»²⁵. Di più: aver ridotto un precedente europeo significativo quale *Cusan e Fazzo c. Italia* a un mero argomento di giudizio corroborante un altro parametro, anziché averlo usato come termine di dialogo nella sede del suo primo parametro di attinenza – l'art. 117, I co. – forse non ha reso giustizia alla portata innovativa della sollevazione di una q. l. c. già risolta in passato: una q. l. c. nata sì in costanza di un identico quadro normativo e fattuale, ma stante un quadro parametrico che, in virtù di un articolo 117 dalla fisionomia applicativa definita con nitore dalle gemelle del 2007, aveva nuovamente aperto alla questione le porte della Corte.

¹⁹ Cfr. ordinanza Corte d'appello di Genova del 28 novembre 2013, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2014.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² Ciò senza tener conto che «una decisione della Corte che valuti la sussistenza di tutti i dedotti profili di costituzionalità ben può offrire i termini di riferimento per la definizione di una disciplina conforme a principi e regole costituzionali»; ciò si verificherebbe in virtù di «una rigorosa fedeltà della stessa Corte alla propria configurazione genuinamente giurisdizionale» volta a «(...) riportare (...) la propria decisione all'atto introduttivo del giudizio e dunque all'oggetto dello stesso»: così L. D'ANDREA, *Prime note in tema di assorbimento*, cit., 117.

²³ E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in www.giurcost.org e A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 17.

²⁴ E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo*, cit., 4.

²⁵ A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 17, nt. 55.

4. Quali possibili soluzioni de jure condendo?

Al punto 6 del *Considerato in diritto*, nel rilevare che «in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»²⁶, sembra che ben emerga la natura di “vaso di Pandora” da cui la questione sul cognome, così come risolta dalla Corte, appare contraddistinta.

La necessità di un indifferibile intervento legislativo appare chiara ove si consideri che la questione sottoposta all'attenzione del giudice delle leggi origina da una coppia di coniugi che, di comune accordo, hanno espresso la volontà di trasmettere al figlio, nato in costanza di matrimonio, entrambi i propri cognomi. Quali sarebbero invece le conseguenze da riconnettere a un mancato accordo, e nel caso di genitori legittimi e in quello di genitori naturali²⁷?

Spetta al legislatore dettare regole certe. Da tempo la complessità sociale bussa alla porta di questi, chiedendo con urgenza che il diritto faccia ben altro che lambire²⁸ le situazioni connesse alla famiglia.

Nel coacervo di soluzioni ventilabili, l'attribuzione opzionale del cognome della sola madre²⁹ è forse quella intorno alla quale si discute meno³⁰. La tradizione del cognome paterno è lenta a estirparsi del tutto³¹.

²⁶ Cfr. punto 6 del *Cons. in dir.*

²⁷ Con riferimento a questi ultimi, va ricordato che la Corte allarga inevitabilmente le maglie della sua decisione nei confronti dei genitori naturali. Ai sensi dell'art. 262 c.c., infatti, la regola stabiliva che il figlio naturale assumesse il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto ma, nel caso in cui entrambi i genitori compissero il riconoscimento nel medesimo momento, al figlio naturale veniva assegnato il cognome del padre. In via consequenziale, la declaratoria di illegittimità qui in esame ha interessato anche tale disposizione, «nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno». Identicamente, anche l'art. 299 terzo comma del cod. civ., che regola la stessa fattispecie nel caso di genitori adottivi, è travolto dall'annullamento.

²⁸ Il riferimento è alla elaborazione ormai classica di A. C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Giuffrè, Milano 1957, 222 s. Come rileva V. SCALISI, *La «famiglia» e le «famiglie»*, in ID., *Categorie e istituti del diritto civile*, Giuffrè, Milano 2005, «è ora che anche l'istituzione familiare venga rivisitata *sub specie iuris* ponendosi dal punto di vista della particolarità e singolarità dei suoi modi di vivere, della ineliminabile diversità di esigenze e bisogni propri dei suoi componenti, della specifica posizione e del peculiare ruolo che essa occupa e assolve nel contesto dei rapporti sociali delle necessarie differenziazioni che nel tempo e nello spazio caratterizzano ogni famiglia da ciascun'altra, e quindi, in ultima analisi, dal punto di vista della molteplice varietà e pluralità della sua dimensione storico-reale».

²⁹ R. BIZZOCCHI, *I cognomi degli Italiani*, cit., 226 rileva come, nei Paesi dell'Europa occidentale in cui già vi è una legislazione che consente l'attribuzione del solo cognome materno, «l'effetto concreto è stato molto minore di quanto concretamente ci si aspettava, vuoi per forza d'inerzia, vuoi per evitare temute complicazioni su una questione forse non percepita da tutti con la stessa urgenza». A proposito del dato comparato sul punto in oggetto, cfr. C. BASSU, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 3/2016, 545 ss.

³⁰ Sul punto, cfr., assai utilmente, il recentissimo volume AA. VV., *Il diritto al cognome materno*, cit., *passim*.

³¹ Sul punto, A. CUSAN, *Peripezie di un buon diritto*, cit., 205 s., racconta come la richiesta sua e del marito di attribuire ai figli il solo cognome materno suscitò «poco interesse e poca partecipazione tra quanti ne venivano a

Vi è chi ha espresso la preferenza per l'introduzione nell'ordinamento della regola del sorteggio: vero è che la Corte ha già deciso in tal senso ma, inopinabilmente, il bene da tutelare era, in quella circostanza, assai diverso, trattandosi della materia elettorale³².

Oltre alla soluzione dell'attribuzione del doppio cognome³³, è stata anche proposta quella per cui siano i genitori legittimi a esprimere la propria volontà in ordine all'attribuzione del cognome a eventuali figli che verranno già al momento della costituzione della propria unione matrimoniale³⁴. Si tratterebbe di dichiarare nell'atto di matrimonio la scelta del cognome da attribuire, similmente a quanto avviene per l'opzione relativa al regime patrimoniale. Va osservato, però, che una soluzione di tal genere andrebbe a introdurre una chiara disparità di trattamento a scapito dei genitori naturali che, sprovvisti dell'atto di matrimonio, non avrebbero modo di dichiarare *ex ante* la loro volontà in ordine al punto in questione. Appare peregrino sostenere che questi possano rendere la loro volontà in merito alla denominazione cognominale di un eventuale figlio in una scrittura privata o simili, non foss'altro perché, per il diritto, il rapporto di filiazione naturale si instaura solo a mezzo del riconoscimento del figlio, non prima, diversamente dal rapporto di filiazione legittima, presunto dalla legge nella costanza del rapporto matrimoniale: una simile disposizione sarebbe pertanto il tassello di un *puzzle* inesistente. In secondo luogo, si può rilevare come una previsione di tal genere determinerebbe un progressivo allontanamento dell'istituto matrimoniale dalla sua natura di negozio giuridico, verso un'impronta contrattualistica, propria di molti ordinamenti, ma non del nostro.

Venuta meno l'illegittimità dell'automatismo nell'attribuzione della denominazione cognominale del padre, secondo il *dictum* della sentenza in oggetto, il legislatore potrebbe dunque specificatamente disporre che, sia per i genitori legittimi, sia per i genitori naturali, la scelta del cognome – paterno, materno o di entrambi – potrebbe essere resa nell'atto di nascita. Risulta evidente al buon senso, prima ancora che a qualsiasi considerazione di natura giuridica, che non dovrebbero essere consentite soluzioni “carosello”, quali l'attribuzione di un cognome al primo figlio e di un altro al secondo, e via discorrendo. In caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dei genitori, si adirebbe il giudice in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione³⁵, allargando le maglie del disposto del vigente articolo 262 del codice civile. Si andrebbe così a introdurre un comando legislativo che non sacrifichi la libertà e l'uguaglianza delle parti nella scelta da compiere e, allo stesso tempo, sia atto a restituire la via del ricorso al giudice solo in costanza di casi “patologici” e non per regolare situazioni sfinite di tutela.

conoscenza. Non era considerata una legittima aspirazione, quanto piuttosto una stranezza, un modo per fare gli originali – e ovviamente una prevaricazione nei confronti di mio marito da parte mia».

³² Cfr. C. cost. sent. n. 35 del 2017.

³³ Trattasi di una soluzione ventilata nella dottrina civilistica già da tempo. Sul punto, cfr. M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, in www.juscivile.it, 1/2013, 34 ss.

³⁴ Così A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 17, nt. 56.

³⁵ Per vero, una soluzione di tal genere è già prevista nel tessuto ordinamentale con riferimento al cognome del figlio naturale, stanti determinate condizioni.